SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 dicembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2003.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei 10 questionari per gli studi di settore approvati con provvedimento direttoriale del 15 settembre 2003.

03A13574

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2003.

Proroga dello stato di emergenza socio-ambientale in ordine all'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza socio-ambientale determinatosi in ordine all'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania;

Vista la nota del 28 ottobre 2003 del prefetto di Verbano Cusio Ossola, Commissario delegato per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3257 dell'11 dicembre 2002, con la quale, nell'illustrare gli interventi adottati, ha chiesto la proroga dello stato di emergenza per il prosieguo dell'attuazione delle misure poste in atto;

Considerato che la predetta situazione di emergenza permane e comporta la necessità di portare a compimento il piano degli interventi straordinari predisposti dal Commissario delegato al fine di giungere al completo superamento della situazione di criticità, in ordine all'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza socio-ambientale in ordine all'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania, è prorogato fino al 31 agosto 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A13777

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Fontecilla Rodriguez Olga di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Vista l'istanza della sig.ra Fontecilla Rodriguez Olga, nata a Malaga il 20 maggio 1971, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa, conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Filosofia y Letras» conseguito presso l'«Universidad de Malaga» in data 15 settembre 1995;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio Oficial de Psicòlogos» dell'Andalucia Oriental, come attestato in data 23 dicembre 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo - sez. A, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Fontecilla Rodriguez Olga, nata a Malaga (Spagna) il 20 maggio 1971, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulla seguente materia: 1) psicologia clinica.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A.

d) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno psicologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

03A13738

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Padre Pio», in Manfredonia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 18 aprile 2002;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa agricola «Padre Pio» con sede nel comune di Manfredonia, costituita per rogito notaio Aurelio Trombetta, repertorio n. 44996, tribunale di Foggia, registro società/imprese n. 33253, posizione B.U.S.C. n. 5091/292368, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 10 ottobre 2003

Il dirigente: PISTILLO

03A13681

DECRETO 10 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Figli del Sacro Cuore della terza età», in Casalnuovo Monterotaro.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 18 aprile 2002;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Figli del Sacro Cuore della terza età», con sede nel comune di Casalnuovo Monterotaro, costituita per rogito notaio Rocco Di Taranto, repertorio n. 1549, tribunale di Lucera, reg. soc./imprese n. 42290, posizione B.U.S.C. n. 4962/288834, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Foggia, 10 ottobre 2003

Il dirigente: PISTILLO

03A13682

DECRETO 18 novembre 2003.

Sostituzione di un membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Milano, per le controversie individuali del lavoro.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 225/1974 con il quale veniva istituita la commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 1 del 10 gennaio 2003 con il quale la sig.ra Maria Carbone era stata nominata membro effettivo della commissione in parola quale rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori CGIL;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione della sig.ra Maria Carbone;

Vista la designazione del sostituto da parte dell'organizzazione interessata CGIL effettuata con nota del 10 novembre 2003;

Decreta:

Il sig. Ferruccio Tedoldi è nominato membro effettivo in sostituzione della sig.ra Maria Carbone in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro, quale rappresentante dei lavoratori per la CGIL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 novembre 2003

Il dirigente reggente: CICCHITTI

03A13912

DECRETO 20 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Co.P.Ag. a r.l.», in Rocca Imperiale.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglinento della società cooperativa agricola «Co.P.Ag. a r.l.», ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Co.P.Ag. a r.l.» con sede in Rocca Imperiale, (Cosenza) alla via Toscani n. 18, costituita con atto notaio dott.ssa Emilia Laurito in data 15 aprile 1982, repertorio n. 362, registro società n. 857 tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 2736.

Cosenza, 20 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A13677

DECRETO 20 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Di Franco picc. soc. coop. a r.l.», in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglinento della società cooperativa di produzione e lavoro «Di Franco picc. soc. coop. a r.l.», ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Di Franco picc. soc. coop. a r.l.» con sede in Corigliano Calabro, (Cosenza) alla via Traversa Palazzo Curti n. 10, costituita con atto notaio dott.ssa Perrotta Adriana, in data 29 gennaio 2000, registro società n. 10058, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3954.

Cosenza, 20 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A13678

DECRETO 20 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Myricae picc. soc. coop. a r.l.», in Spezzano Albanese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglinento della società cooperativa di produzione e lavoro «Myricae picc. soc. coop. a r.l.», ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Myricae picc. soc. coop. a r.l.», con sede in Spezzano Albanese (Cosenza), alla via Campanella n. 17, costituita con atto notaio dott. Stefano Camilleri, in data 18 ottobre 1999, repertorio n. 11980, registro società n. 47372, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3911/290602.

Cosenza, 20 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A13679

DECRETO 20 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Rinascita Sandemetrese a r.l.», in San Demetrio Corone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Rinascita Sandemetrese a r.l.», ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Rinascita Sandemetrese a r.l.», con sede in San Demetrio Corone (Cosenza), alla via Roma n. 62, costituita con atto notaio dott. Spezzano Giuseppe in data 30 ottobre 1993, repertorio n. 34339, registro società n. 2444, tribunale di Cosenza posizione B.U.S.C. n. 3725/69.

Cosenza, 20 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A13680

DECRETO 24 novembre 2003.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2002.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; ed, in particolare, il quarto comma dello stesso articolo, secondo cui il contributo degli iscritti è aumentato, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Vista la lettera del 16 settembre 2003, prot. 27/9462/CL, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione centrale delle entrate contributive - Area lavoratori dipendenti - Obbligo assicurativo - Fondi speciali, con la quale è stata comunicata la percentuale di aumento delle pensioni;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari al 2,9% per anno 2002;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2002, da € 1.308,36 a € 1.346,28 annui.

Roma, 24 novembre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A13821

DECRETO 1º dicembre 2003.

Nomina di un membro effettivo e supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro della provincia di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto n. 13/96 del 12 luglio 1996, pubblicato sul F.A.L. n. 30 del 12 luglio 1996 con il quale è stato nominato il sig. Cavalletti Loris quale membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di cui all'art. 410 del codice di procedura civile come modificato dall'art. 1 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973, quale rappresentante della Confederazione italiana sindacati lavoratori della provincia di Reggio Emilia;

Visto il decreto n. 05/01 del 23 maggio 2001 con il quale è stato nominato il dott. Franco Maramotti quale componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di cui all'art. 410 del codice di procedura civile come modificato dall'art. 1 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973, quale rappresentante della Confederazione italiana sindacati lavoratori della provincia di Reggio Emilia in sostituzione della dimissionaria sig.ra Bonini Cinzia;

Vista la nota del 24 luglio 2003 con la quale il sig. Cavalletti Loris ha rassegnato le dimissioni, quale membro supplente della suddetta commissione in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota del 5 novembre 2003 della Confederazione italiana sindacati lavoratori della provincia di Reggio Emilia con la quale sono stati indicati i due nominativi quali membro effettivo e membro supplente;

Decreta:

Il dott. Francesco Arlotti nato a Reggio Emilia il 13 novembre 1975, residente a Reggio Emilia in via Dante, n. 4 è nominato membro efffettivo della commissione privinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, quale rappresentante dei lavoratori e il membro effettivo, dott. Franco Maramotti quale membro supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato ai soggenti interessati.

Reggio Emilia, 1º dicembre 2003

Il direttore provinciale: GIORGINI

03A13761

DECRETO 3 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Omnia soc. coop. a r.l.», in Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare 33/96 del 7 marzo 1996;

Visto il parere della commissione centrale del 15 maggio 2003, in cui vengono descritte le fattispecie in presenza delle quali non è più necessario acquisire il parere preventivo della citata commissione in occasione dell'adozione di ogni singolo provvedimento ex art. 2544 del codice civile;

Considerato che la sottoindicata società cooperativa rientra nella casistica prevista;

Vista la relazione fornita dall'ispettore incaricato sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Omnia soc. coop. a r.l.» con sede in Perugia, viale O. Antinori n. 16, costituita in data 4 gennaio 2001 con atto a rogito notaio Ottoni Cesare, repertorio n. 1150, registro società 13829, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Perugia, 3 dicembre 2003

Il direttore provinciale: DE VECCHI

03A13760

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 dicembre 2003.

Modifica del decreto 28 ottobre 2003, concernente il conferimento al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOCG «Vino Nobile di Montepulciano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi Volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto il decreto 28 ottobre 2003 con il quale ai sensi della citata normativa è stato conferito al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Vino Nobile di Montepulciano»;

Ritenuto opportuno, al fine di semplificare l'attività degli enti competenti in materia di gestione e di vigilanza nel settore dei vini a denominazione di origine, dover integrare il predetto decreto 28 ottobre 2003 con l'attribuzione a carico del Consorzio autorizzato dell'onere di fornire ai citati enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 4 del decreto 28 ottobre 2003, concernente il conferimento al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Vino Nobile di Montepulciano», è integrato con il seguente comma 2:

«2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13747

DECRETO 4 dicembre 2003.

Conferimento al Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli di Parma dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la D.O.C. «Colli di Parma».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) n. 89/395 e n. 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 settembre 1995 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC dei vini «Colli di Parma» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio volontario per la tutela dei vini «Colli di Parma», con sede in Parma, via Verdi n. 2, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della D.O.C. dei vini «Colli di Parma», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 28 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato consorzio di tutela e della regione Emilia Romagna;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Emilia Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 28 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio volontario per la tutela dei vini «Colli di Parma», con sede in Parma, via Verdi n. 2, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini «Colli di Parma», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il consorzio di tutela autorizzato dei vini «Colli di Parma», di seguito denominato consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Colli di Parma» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Colli di Parma» sono tenuti a mettere a disposizione del consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, I.A.A. competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la Camera di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione possono delegare al consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei v.q.p.r.d.; in particolare la Camera di commercio, I.A.A. può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Colli di Parma», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto, ai sensi dell'art. 13 del

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Colli di Parma», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13748

DECRETO 4 dicembre 2003.

Conferimento all'Istituto Marchigiano di tutela dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Esino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) n. 89/395 e n. 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 11 settembre 1995 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC dei vini «Esino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dall'Istituto Marchigiano di tutela, con sede in Moie di Maiolati Spuntini (Ancona), via Ariosto 67, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC dei vini «Esino», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 4 novembre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Marche;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Marche sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 4 novembre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto Marchigiano di tutela, con sede in Moie di Maiolati Spuntini (Ancona), via Ariosto 67, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini «Esino», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. L'Istituto Marchigiano di tutela autorizzato dei vini «Esino», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Esino» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Esino» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le Camere di commercio, I.A.A. competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato, degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, le province e le Camere di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei v.q.p.r.d.;. in particolare le Camere di commercio, I.A.A. possono delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164,

a rilasciare, limitatamente, alla DOC «Esino», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG.

e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Esino», così come depositati presso il Ministero delle politiche, agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione Marche, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13749

DECRETO 11 dicembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Avellino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1º giugno 2003 al 31 agosto 2003 nella provincia di Avellino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Avellino - siccità dal 1º giugno 2003 al 31 agosto 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b), d)-bis)* e art. 3, comma 2-*bis)*, nel territorio del comune di Montoro Inferiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A13739

DECRETO 11 dicembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Perugia e Terni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 10 aprile 2003 al 10 settembre 2003 nella provincia di Perugia;

siccità dal 10 aprile 2003 al 10 settembre 2003 nella provincia di Terni;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Perugia: siccità dal 10 aprile 2003 al 10 settembre 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, e art. 3, comma 2-*bis)*, nel territorio provinciale; con esclusione delle produzioni agricole ricadenti in aree irrigue e di fondovalle e in quelle già danneggiate da precedenti avversità dichiarate eccezionali con i seguenti decreti: 1° settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell' 8 settembre 2003, n. 208; 18 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 2003, n. 229; 20 novembre 2003 (decreto ministeriale di declaratoria grandinata del 20 maggio 2003), in corso di pubblicazione.

Terni: siccità dal 10 aprile 2003 al 10 settembre 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, e art. 3, comma 2-*bis)*, nel territorio dei comuni di Acquasparta, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Fabro, Lugnano in Teverina, Montegabbione, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Monteleone D'Orvieto, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, San Venanzo, Stroncone, Terni; con esclusione delle produzioni agricole ricadenti in aree già danneggiate da precedenti avversità dichiarate eccezionali con il decreto ministeriale del 29 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 2003, n. 259.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A13740

DECRETO 11 dicembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Benevento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 10 luglio 2003 al 12 agosto 2003 nella provincia di Benevento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Benevento: grandinate del 10 luglio 2003, del 31 luglio 2003, del 12 agosto 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, lettera *d-bis)* e art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Benevento, Cerreto Sannita, Circello, Ginestra degli Schiavoni, Montefalcone di Val Fortore, Paduli, Pesco Sannita, Pontelandolfo, Reino, San Giorgio del Sannio, San Giorgio La Molara, San Lorenzello, San Nicola Manfredi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A13741

DECRETO 11 dicembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ragusa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi dal 31 dicembre 2002 al 5 febbraio 2003 nella provincia di Ragusa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Ragusa: venti impetuosi del 31 dicembre 2002, del 7 gennaio 2003, dell'11 gennaio 2003, del 17 gennaio 2003, del 1° febbraio 2003, del 5 febbraio 2003;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Acate, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria, con esclusione delle strutture agricole già danneggiate da precedente avversità dichiarata eccezionale con decreto del 18 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A13742

DECRETO 11 dicembre 2003.

Modificazione al decreto 4 aprile 2000 in ordine alla percentuale di ritiro volontario dei terreni dalla produzione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 160 del 26 giugno 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

Visto il regolamento (CE) n. 2316/99 della Commissione del 22 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 280 del 30 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 2461/99 della Commissione del 19 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 299 del 20 novembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni nazionali emanate con il suindicato decreto ministeriale 4 aprile 2000;

Decreta:

Art. 1.

La quota massima del 12 per cento, indicata all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, per la sola campagna di commercializzazione 2004/2005, è fissata al 17 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A13914

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 dicembre 2003.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base FIRB - Ammissione al finanziamento di progetti liberi e vincolati ai sensi dell'art. 6 del decreto 8 marzo 2001, n. 199-Ric.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Programma nazionale della ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 2001;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto 8 marzo 2001 che disciplina le modalità procedurali per il finanziamento di progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale;

Viste le domande di finanziamento presentate, ai sensi del richiamato art. 6 del decreto ministeriale

8 marzo 2001, a decorrere dal 1° ottobre 2001 secondo le specifiche modalità del D.D. n. del 14 settembre 2001;

Considerato, in particolare, che la commissione ha ritenuto opportuno, con riferimento alle domande di finanziamento presentate ai sensi del richiamato art. 6 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 e in relazione alle risorse finanziarie disponibili, sottoporre a valutazione in una prima fase soltanto i 330 progetti pervenuti in data 1° ottobre 2001;

Visto, altresì, l'art. 8 del predetto decreto dell'8 marzo 2001 che disciplina le modalità procedurali per il finanziamento di progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche a scala internazionale;

Visti i decreti direttoriali del 2 agosto 2001, prot. numeri 817-Ric., 818-Ric., 819-Ric., 820-Ric., 821-Ric., 822-Ric., 823-Ric., 824-Ric. di invito a presentare, ai sensi dei predetti articoli 6 e 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, progetti nell'ambito, rispettivamente, dei programmi strategici: post genoma; nuova ingegneria medica; neuroscienze; tecnologie abilitanti per la società della conoscenza-ICT; nanotecnologie, microtecnologie, sviluppo integrato dei materiali; eredità e prospettive nelle scienze umane; scienza e tecnologia nella società della conoscenza; tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, dei predetti decreti direttoriali da n. 817-Ric. a 824-Ric., per il quale la quota dell'intervento finanziario in esso stabilito è destinata a sostenere progetti autonomi di ricerca presentati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale 199-Ric. dell'8 marzo 2001, e vincolati alle tematiche già oggetto dei programmi strategici;

Vista la quota riservata, a tali progetti, nell'ambito di ciascun programma strategico, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dei predetti decreti direttoriali;

Viste le domande di finanziamento presentate, ai sensi del richiamato art. 2, comma 3, dei predetti decreti direttoriali da n. 817-Ric. a 824-Ric.;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001, prot. n. 449 Ric., con cui è stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del predetto decreto 8 marzo 2001, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visti i criteri e i parametri fissati dalla commissione, per la valutazione dei predetti progetti, e definiti nella seduta del 7 novembre 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 2002, prot. n. 1627-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della suddetta commissione espresse nella seduta del 9 ottobre 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2002, prot. n. 1680-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nella seduta del 29 ottobre 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2002, prot. n. 1931-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nella seduta del 26 novembre 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 2003, prot. n. 36-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nella seduta del 18 dicembre 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2003, prot. n. 1042-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nella seduta del 28 gennaio e 26 marzo 2003 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2003, prot. n. 1041-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nella seduta del 12 marzo e 2 aprile 2003 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2003, prot. n. 2123-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della commissione espresse nella seduta del 7 e 22 maggio, 19 giugno, 17 luglio, 24 settembre 2003 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Viste le disponibilità del FIRB;

Visto il decreto direttoriale n. 1282 del 13 settembre 2002, modificato con decreto direttoriale n. 1617 del 13 novembre 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1472/Ric. del 24 ottobre 2002;

Visto il decreto ministeriale n. 1692/Ric. del 2 ottobre 2003, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2003;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto ministeriale del 2 ottobre 2003, prot. 1692-Ric., che, con riferimento all'art. 93, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) destina una quota di 60.493.707 euro, alla copertura delle proposte progettuali già valutate positivamente nell'ambito degli interventi FIRB per il 2001 e 2002 e non soddisfatte per esaurimento delle risorse disponibili;

Visto che il medesimo art. 2, della predetta quota di 60.493.707 euro, destina una quota pari a 20.393.707 euro alla copertura delle proposte progettuali selezionate ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale dell'8 marzo 2001, n. 199-Ric., già valutate positivamente e sinora non ammesse al finanziamento in assenza delle necessarie risorse finanziarie;

Ritenuta la necessità, con specifico riferimento alle predette proposte progettuali, di procedere alla adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'articolo unico dei predetti decreti ministeriali n. 1627-Ric. del 13 novembre 2002, n. 1680/Ric. del 21 novembre 2002, n. 1931 del 23 dicembre 2002, n. 1041-Ric. e

n. 1042-Ric. del 3 giugno 2003, n. 2123-Ric. del 1° dicembre 2003, per l'assunzione dell'impegno delle risorse finanziarie necessarie nonché, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, per la definizione delle modalità di erogazione, di monitoraggio delle attività realizzate e di controllo dei risultati conseguiti;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

1. I progetti di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto, sono ammessi al finanziamento a valere sulle risorse del FIRB, e secondo i limiti ivi indicati.

2. L'importo di 25.205.000 euro, necessario alla copertura della spesa relativa agli interventi di cui al presente decreto, è impegnato sul Cap. 8947 dello stato di previsione della spesa del MIUR per l'esercizio 2003.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, il contributo ministeriale è assegnato secondo la seguente articolazione:

30% a titolo di anticipazione all'atto della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o, nei casi di cui al successivo comma 5, all'atto dell'acquisizione della ivi prevista rimodulazione;

il restante 70% in quote corrispondenti alle annualità del progetto e all'atto dell'accettazione dei rendiconti di cui al successivo art. 4 del presente decreto.

4. Il MIUR provvede all'erogazione del contributo alle singole unità di ricerca partecipanti al progetto, in relazione alle quote di rispettiva competenza ivi indicate.

5. Nei casi in cui il progetto sia stato ammesso al finanziamento per un costo inferiore a quello indicato in domanda, il Ministero, al fine di individuare la quota di contributo spettante alle singole unità di ricerca, provvede a richiedere al coordinatore una rimodulazione del piano finanziario del progetto, tale comunque da non modificarne in modo sostanziale le condizioni originarie.

Art. 2.

1. Per i programmi ammessi al cofinanziamento, il Ministero provvede a richiedere ai soggetti coordinatori dei progetti apposita certificazione di impegno per l'utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi propri dichiarati come acquisiti e/o acquisibili, in sede di presentazione delle domande. La relativa deliberazione di vincolo dovrà pervenire prima dell'erogazione del contributo da parte del MIUR.

Art. 3.

1. Il coordinatore scientifico del programma cofinanziato è responsabile dell'attuazione del programma stesso nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda.

2. I soggetti proponenti si impegnano, in solido con tutte le unità di ricerca partecipanti, ad eseguire nei confronti del Ministero le attività indicate nei prospetti appositamente predisposti, assicurando l'operatività del programma e la valutazione dei risultati attesi.

3. Il Ministero risponde esclusivamente dell'erogazione del contributo assegnato ed è esente da ogni responsabilità nei confronti degli assegnatari e dei proponenti nonché dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione delle suindicate attività.

4. Il Ministero può autorizzare il recesso di un proponente dal programma se accettato da tutti gli altri, a meno che tale recesso non modifichi le condizioni in base alle quali il finanziamento è stato erogato e sempreché gli altri proponenti assicurino la continuazione in solido del programma e la possibilità di valutarne i risultati ottenuti.

5. I programmi saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del MIUR qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste.

Art. 4.

1. I coordinatori scientifici dei programmi di ricerca previsti dal presente decreto e di quelli già in atto, sono tenuti a fornire annualmente il rendiconto scientifico e amministrativo dei programmi cofinanziati, secondo le modalità e forme stabilite dalla commissione dei garanti.

2. La mancata presentazione del rendiconto scientifico annuale verrà valutata come inadeguata attuazione del programma.

3. Eventuali importi che il Ministero dovesse recuperare dai soggetti assegnatari potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare ai medesimi soggetti anche in base ad altro titolo.

4. Tutti i programmi saranno sottoposti a valutazione «ex post» e dei risultati di tale valutazione, resa pubblica, si potrà tenere conto per le successive assegnazioni di fondi.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

PROGETTI LIBERI "A SPORTELLO" *valutati positivamente dalla Commissione (con relativo contributo proposto)*

Sedute del 29 ottobre, 26 novembre e 18 dicembre 2002;

e del 28 gennaio, 26 febbraio, 12 marzo, 2 aprile, 7 e 22 maggio, 19 giugno, 17 luglio, 24 settembre 2003

Responsabile scientifico del progetto	Num. presentaz. al Cineca	Codice CINECA	Costo da domanda in €	Costo riconosciuto ammissisbile in €	Contributo proposto in €
DEL PRATO STEFANO	**355**	RBAU01TB7A	273.000,00	*114.285,71*	**80.000,00**
DESIDERI ALESSANDRO	**361**	RBAU01RNWY	196.000,00	*85.714,29*	**60.000,00**
BARRAI ITALO	**380**	RBAU01C53J	61.000,00	*42.857,14*	**30.000,00**
RAMONI ROBERTO	**402**	RBAU0142ZF	179.000,00	*71.428,57*	**50.000,00**
FOCARDI SILVANO	**432**	RBAU01CNXM	291.000,00	*171.428,57*	**120.000,00**
GALEOTTI MARCELLO	**484**	RBAU01PA5W	41.000,00	*35.714,29*	**25.000,00**
NASI SERGIO	**489**	RBAU01KT2Z	222.000,00	*114.285,71*	**80.000,00**
LEONI FRANCESCO	**510**	RBAU019RAA	103.000,00	*57.142,86*	**40.000,00**
DUNI GIOVANNI	**515**	RBAU012WLR	141.000,00	*50.000,00*	**35.000,00**
ROSSEBASTIANO ALDA	**520**	RBAU01AC5M	608.000,00	*214.285,71*	**150.000,00**
SIBILIA CONCETTA	**522**	RBAU018BM4	638.000,00	*142.857,14*	**100.000,00**
INDOLFI CIRO	**525**	RBAU018WWP	2.581.000,00	*714.285,71*	**500.000,00**
FAMOSO NUNZIO	**527**	RBAU015WW7	71.000,00	*40.000,00*	**28.000,00**
BERGAMINI ALBERTO	**528**	RBAU01947F	80.000,00	*28.571,43*	**20.000,00**
BOTTAZZI LAURA	**529**	RBAU013CNJ	301.000,00	*71.428,57*	**50.000,00**
BELISARIO MARIA ANTONIETTA	**532**	RBAU0172ZA	409.000,00	*57.142,86*	**40.000,00**
TOMASI JACOPO	**536**	RBAU017NRR	405.000,00	*128.571,43*	**90.000,00**
PRIGIONI IVO	**538**	RBAU01WWXZ	197.000,00	*114.285,71*	**80.000,00**
PATTARO ENRICO	**539**	RBAU01WXAZ	676.000,00	*285.714,29*	**200.000,00**
ORTOLEVA VINCENZO	**540**	RBAU01JB28	32.000,00	*21.428,57*	**15.000,00**
LORETO FRANCESCO	**541**	RBAU018FWP	116.000,00	*20.000,00*	**14.000,00**
DANIELI GUIDO	**542**	RBAU0123CR	307.000,00	*100.000,00*	**70.000,00**

Responsabile scientifico del progetto	Num. presentaz al Cineca	Codice CINECA	Costo da domanda in €	Costo riconosciuto ammissisbile in €	Contributo proposto in €
SCARPINI ELIO ANGELO	**545**	RBAU01E8KA	300.000,00	*128.571,43*	**90.000,00**
PERRELLA MICHELE	**548**	RBAU015EZZ	202.000,00	*85.714,29*	**60.000,00**
TORCIA MARIA	**550**	RBAU01PXLN	466.000,00	*100.000,00*	**70.000,00**
AMORUSO ONOFRIO	**555**	RBAU017RXN	128.000,00	*71.428,57*	**50.000,00**
PITZALIS MARIAVITTORIA	**556**	RBAU014C5C	184.000,00	*71.428,57*	**50.000,00**
OGGIONI MARCO RINALDO	**557**	RBAU01X9TB	335.000,00	*142.857,14*	**100.000,00**
VIRGINTINO DANIELA	**559**	RBAU01SS3Y	270.000,00	*142.857,14*	**100.000,00**
VALLE GIORGIO	**562**	RBAU012RN8	389.000,00	*142.857,14*	**100.000,00**
PARODI EMILIO FIORENZO	**563**	RBAU014SW3	681.000,00	*214.285,71*	**150.000,00**
MARZACHÌ CRISTINA	**564**	RBAU014S8A	655.000,00	*142.857,14*	**100.000,00**
BALDONI MARIA	**566**	RBAU01W9Z7	37.000,00	*28.571,43*	**20.000,00**
POGGIANTI BIANCA MARIA	**568**	RBAU018Y7E	221.000,00	*171.428,57*	**120.000,00**
MAUGERI ANTONINO	**570**	RBAU01A49E	77.000,00	*57.142,86*	**40.000,00**
FAVARO MAZZUCATO GIOVANNA	**572**	RBAU01WY4M	300.000,00	*157.142,86*	**110.000,00**
GENOVESI GIOVANNI	**573**	RBAU01ZJHN	64.000,00	*14.285,71*	**10.000,00**
RAFELE CARLO	**579**	RBAU01PKRS	77.000,00	*35.714,29*	**25.000,00**
GIULOTTO ELENA	**580**	RBAU01ZB78	392.000,00	*257.142,86*	**180.000,00**
SALANITRO GIOVANNI	**582**	RBAU01CL32	405.000,00	*100.000,00*	**70.000,00**
TROMBETTI BUDRIESI ANNA LAURA	**585**	RBAU0193AK	299.000,00	*100.000,00*	**70.000,00**
BORGONOVI ELIO	**587**	RBAU01MRKK	206.000,00	*100.000,00*	**70.000,00**
VANNINI MARCO	**589**	RBAU01H5C3	507.000,00	*214.285,71*	**150.000,00**
AQUILANTI VINCENZO	**591**	RBAU01H8FW	5.124.000,00	*1.428.571,43*	**1.000.000,00**
GIORGI ROBERTO	**592**	RBAU01MBP8	272.000,00	*85.714,29*	**60.000,00**
MANZI ELIO	**595**	RBAU01K4M4	487.000,00	*285.714,29*	**200.000,00**
CALABI MARIA SERENA DONATELLA	**596**	RBAU01EW38	469.000,00	*228.571,43*	**160.000,00**
ROSEI MARIA ANNA	**597**	RBAU01TFS8	248.000,00	*85.714,29*	**60.000,00**
PELIZZOLA ALESSANDRO	**598**	RBAU01BZJX	1.426.000,00	*500.000,00*	**350.000,00**

Responsabile scientifico del progetto	Num. presentaz al Cineca	Codice CINECA	Costo da domanda in €	Costo riconosciuto ammissisbile in €	Contributo proposto in €
CELLAI LUCIANO	599	RBAU013NSB	361.000,00	242.857,14	170.000,00
FANGI GABRIELE	601	RBAU01JJHK	59.000,00	21.428,57	15.000,00
MERLONI FRANCESCO	602	RBAU01B97L	191.000,00	114.285,71	80.000,00
FERRARI GIUSEPPE FRANCO	603	RBAU01W774	154.000,00	71.428,57	50.000.00
PELIZZETTI EZIO	604	RBAU01HLFX	989.000,00	428.571,43	300.000,00
SPISNI ALBERTO	605	RBAU012MZF	15.000,00	14.285,71	10.000,00
TIRINDELLI ROBERTO	606	RBAU0184Z4	64.000,00	28.571,43	20.000,00
DE SANTIS FRANCO	607	RBAU01EK3W	368.000,00	71.428,57	50.000,00
SURIAN LUCA	610	RBAU01PR3X	118.000,00	85.714,29	60.000,00
CECINATO ANGELO	612	RBAU01S7E7	2.126.000,00	857.142,86	600.000,00
MANCINI GIOVANNA	614	RBAU01YL5R	989.000,00	428.571,43	300.000,00
PAGLIANTI ALESSANDRO	615	RBAU01NZH7	833.000,00	357.142,86	250.000,00
JAPPELLI TULLIO	617	RBAU01YYHW	1.160.000,00	500.000,00	350.000,00
GESUALDO LORETO	618	RBAU01ANNZ	482.000,00	100.000,00	70.000,00
CALAFIORE GIUSEPPE	620	RBAU01KMTY	165.000,00	100.000,00	70.000,00
TAGLIAFERRI VINCENZO	621	RBAU01L9ZT	506.000,00	285.714,29	200.000,00
ARESTA MICHELE	622	RBAU017RWX	1.154.000,00	214.285,71	150.000,00
MEALLI CARLO	623	RBAU01HYZ8	309.000,00	200.000,00	140.000,00
DOMENEGHETTI MARIA CHIARA	624	RBAU01MCSA	300.000,00	128.571,43	90.000,00
DE IULIIS SILVANA	625	RBAU01IEJ3	114.000,00	42.857,14	30.000,00
FALCONE GERMANA	627	RBAU01R5AE	154.000,00	85.714,29	60.000,00
ABBRACCHIO MARIAPIA	633	RBAU019ZEN	996.000,00	285.714,29	200.000,00
APICELLA ANTONIO	634	RBAU01XTPY	363.000,00	185.714,29	130.000,00
CAPOZZA DORA	635	RBAU01TEZN	576.000,00	142.857,14	100.000,00
CROSTA GIOVANNI	637	RBAU014LRS	1.167.000,00	428.571,43	300.000,00
VALLE CRISTIANA	638	RBAU01N42E	154.000,00	57.142,86	40.000,00
GALLI CARLO	639	RBAU01PPHX	1.342.000,00	714.285,71	500.000,00
FUSCO GAETANO	640	RBAU017BTK	401.000,00	157.142,86	110.000,00

Responsabile scientifico del progetto	Num. presentaz al Cineca	Codice CINECA	Costo da domanda in €	Costo riconosciuto ammissisbile in €	Contributo proposto in €
MORRA VINCENZO	**644**	RBAU01FX8M	500.000,00	*257.142,86*	**180.000,00**
BERETTA EDOARDO	**646**	RBAU01K7M2	1.750.000,00	*571.428,57*	**400.000,00**
CAIAZZA SALVATORE	**650**	RBAU01WYET	600.000,00	*142.857,14*	**100.000,00**
MASERI ATTILIO	**656**	RBAU01FSA4	2.569.000,00	*1.857.142,86*	**1.300.000,00**
CORDIANO GIUSEPPE	**657**	RBAU01LMMT	6.000,00	*7.142,86*	**5.000,00**
ZIZAK GIORGIO	**660**	RBAU01K749	623.000,00	*328.571,43*	**230.000,00**
GUERRA GAETANO	**661**	RBAU01HMTL	479.000,00	*214.285,71*	**150.000,00**
DE RISI ARTURO ANTONIO	**662**	RBAU01CXNP	728.000,00	*357.142,86*	**250.000,00**
ALTOMARE FRANCESCO	**663**	RBAU01C9JM	36.000,00	*21.428,57*	**15.000,00**
RASCIO NICOLETTA	**664**	RBAU014JJA	220.000,00	*142.857,14*	**100.000,00**
CASSIANI GIORGIO	**665**	RBAU01TAL5	311.000,00	*142.857,14*	**100.000,00**
NEGRINI DANIELA	**666**	RBAU01I4MZ	154.000,00	*100.000,00*	**70.000,00**
CENEDESE ANTONIO	**669**	RBAU01Z44F	499.000,00	*171.428,57*	**120.000,00**
PASSAMONTI MARCO	**670**	RBAU015LCZ	127.000,00	*21.428,57*	**15.000,00**
GOTTARDI DONATA	**671**	RBAU01ZMT8	78.000,00	*42.857,14*	**30.000,00**
PASQUALI FRANCESCO	**672**	RBAU01SPH2	59.000,00	*42.857,14*	**30.000,00**
SINISGALLI ROCCO	**673**	RBAU013F3J	25.000,00	*14.285,71*	**10.000,00**
DE MARTINI FRANCESCO	**674**	RBAU014CLC	1.950.000,00	*571.428,57*	**400.000,00**
ZAMMUNER VANDA	**675**	RBAU017KNF	206.000,00	*100.000,00*	**70.000,00**
SOLDATI ALFREDO	**677**	RBAU012FRS	257.000,00	*114.285,71*	**80.000,00**
ONOFRI MARCELLO	**678**	RBAU01BFCR	1.612.000,00	*428.571,43*	**300.000,00**
TRENTIN ROSANNA	**679**	RBAU01YY75	205.000,00	*71.428,57*	**50.000,00**
BELLOLI CHIARA	**680**	RBAU01JLN3	226.000,00	*142.857,14*	**100.000,00**
PIETROPAOLO CONCETTA	**681**	RBAU01YKRK	519.000,00	*214.285,71*	**150.000,00**
CRISCI GINO MIROCLE	**682**	RBAU01RMZ4	891.000,00	*357.142,86*	**250.000,00**
CAPASSO GIOVAMBATTISTA	**684**	RBAU019WWK	217.000,00	*71.428,57*	**50.000,00**
SCIUBBA ENRICO	**687**	RBAU019P7X	295.000,00	*142.857,14*	**100.000,00**
BUCCHI ALBERTO	**691**	RBAU014KFS	469.000,00	*214.285,71*	**150.000,00**

Responsabile scientifico del progetto	Num. presentaz. al Cineca	Codice CINECA	Costo da domanda in €	Costo riconosciuto ammissisbile in €	Contributo proposto in €
RAGGI MARIA AUGUSTA	**693**	RBAU01WZM7	153.000,00	*121.428,57*	**85.000,00**
DE PAOLI LUIGI	**694**	RBAU01WA8H	221.000,00	*100.000,00*	**70.000,00**
PORTANOVA ROBERTO	**696**	RBAU01M7B5	149.000,00	*64.285,71*	**45.000,00**
PIZZI CLAUDIO	**697**	RBAU01WFRP	448.000,00	*42.857,14*	**30.000,00**
BALLIO FRANCESCO	**699**	RBAU017MZK	147.000,00	*71.428,57*	**50.000,00**
FERRERO FORTUNATI ILIANA	**700**	RBAU01LM9Z	468.000,00	*142.857,14*	**100.000,00**
PIRO LUIGI	**701**	RBAU01ASFM	1.497.000,00	*642.857,14*	**450.000,00**
DOLCETTI GIULIANO	**702**	RBAU019RSL	354.000,00	*142.857,14*	**100.000,00**
BARBIERI PAOLA	**703**	RBAU015FL2	640.000,00	*214.285,71*	**150.000,00**
HAARDT FRANCESCO	**708**	RBAU013C8H	550.000,00	*114.285,71*	**80.000,00**
SPAGNOLI FEDERICO	**709**	RBAU012FFS	1.306.000,00	*285.714,29*	**200.000,00**
TORELLI MARIO	**710**	RBAU014LR8	1.241.000,00	*214.285,71*	**150.000,00**
RAVAIOLI MARIANGELA	**712**	RBAU01HCCN	1.594.000,00	*428.571,43*	**300.000,00**
TOZZI DANIELA	**715**	RBAU01ASFH	5.000,00	*4.285,71*	**3.000,00**
FROVA ALESSANDRO	**716**	RBAU017YBR	295.000,00	*114.285,71*	**80.000,00**
GRANDORI ANNA	**717**	RBAU012TJC	518.000,00	*357.142,86*	**250.000,00**
BAGNI CLAUDIA	**720**	RBAU01XCL2	234.000,00	*100.000,00*	**70.000,00**
PRIAMI CORRADO	**722**	RBAU0128LW	864.000,00	*428.571,43*	**300.000,00**
SANJUST ENRICO	**723**	RBAU01CJP9	481.000,00	*142.857,14*	**100.000,00**
TOSTI SILVANO	**724**	RBAU01K4HJ	1.642.000,00	*428.571,43*	**300.000,00**
DELLA VALLE GIULIANO	**725**	RBAU01ENRF	510.000,00	*285.714,29*	**200.000,00**
ARMANDO ALESSANDRO	**727**	RBAU01P5SS	779.000,00	*428.571,43*	**300.000,00**
TOTALE (sedute 29 ottobre, 26 novembre, 18 dicembre 2002 28 gennaio, 26 febbraio, 12 marzo, 2 aprile, 7 e 22 maggio, 9 giugno, 17 luglio, 24 settembre 2003) (€)			**67.466.000,00**	**25.864.285,66**	**18.105.000,00**

***PROGETTI AUTONOMI VINCOLATI ALLE TEMATICHE DEI PROGRAMMI STRATEGICI** valutati positivamente dalla Commissione (con relativo contributo proposto)*

Sedute del 9 e 29 ottobre, 26 novembre, 18 dicembre 2002, 19 giugno, 17 luglio e 24 settembre 2003

Programma Strategico di riferimento	**POST GENOMA**

	Protocollo CINECA	N.pres. CINECA	PROPONENTE	Contrib. MIUR proposto (€)
1.	RBAU01NSN4	1	**BORSANI GIUSEPPE**	100.000,00
2.	RBAU01HRNR	5	**PALMIERI FERDINANDO**	150.000,00
3.	RBAU01JYHA	9	**ROCCHI MARIANO**	100.000,00
4.	RBAU01LF3E	10	**TORRI GIANGIACOMO**	200.000,00
5.	RBAU015R84	14	**DONELLA ARIANNA**	90.000,00
6.	RBAU01WMM2	15	**SECCHIERO PAOLA**	200.000,00
7.	RBAU015RN4	16	**RENIERI ALESSANDRA**	130.000,00
8.	RBAU013KNB	17	**LANDSBERGER NICOLETTA**	100.000,00
9.	RBAU01IMZC	18	**DI PERRI GIOVANNI**	50.000,00
10.	RBAU01ME98	19	**ALTIERI PAOLA**	80.000,00
11.	RBAU01RLNB	20	**BACCARANI MICHELE**	400.000,00
12.	RBAU01CRWM	25	**NUTI MARIANNA**	90.000,00
13.	RBAU01BL3K	27	**GIAVAZZI RAFFAELLA**	150.000,00
14.	RBAU01HE9X	29	**QUINTO ILEANA**	90.000,00
15.	RBAU01A2M2	30	**DEGANO MASSIMO**	100.000,00
16.	RBAU01CH2M	34	**LEVRERO MASSIMO**	250.000,00
17.	RBAU01FKW2	36	**PERES ANTONIO**	50.000,00
18.	RBAU01LSR4	39	**FOCHER FEDERICO**	120.000,00
19.	RBAU012RLC	40	**AMICI AUGUSTO**	250.000,00
20.	RBAU01SF8H	42	**AMALDI FRANCESCO**	100.000,00
21.	RBAU01YJ7X	45	**MASSAIA MASSIMO**	40.000,00
22.	RBAU01TBPW	47	**CAVAGGIONI ANDREA**	90.000,00
23.	RBAU01X3XZ	48	**GIUNTA CARLO**	90.000,00
24.	RBAU01A7BT	59	**CELLERINO ALESSANDRO**	50.000,00
25.	RBAU01PCRL	60	**ALOE LUIGI**	180.000,00
26.	RBAU019ZYF	64	**NOONAN DOUGLAS**	100.000,00
27.	RBAU01A7T4	66	**ZONA CRISTINA**	200.000,00
28.	RBAU01TME5	67	**GENCHI CLAUDIO**	100.000,00
29.	RBAU01RB44	71	**COCOZZA SERGIO**	250.000,00
30.	RBAU01935A	73	**BRONTE VINCENZO**	200.000,00
31.	RBAU01HPEC	74	**TANCREDI VIRGINIA**	200.000,00
32.	RBAU01EPMX	77	**ZORZATO FRANCESCO**	100.000,00
33.	RBAU01YMTR	78	**CHIANCONE EMILIA**	200.000,00
34.	RBAU01KEPH	81	**DE ALOYSIO DOMENICO**	500.000,00
35.	RBAU01PRLA	82	**NUCCI ROBERTO**	150.000,00
TOTALE				5.250.000,00

Programma Strategico di riferimento	**NUOVA INGEGNERIA MEDICA**

	Protocollo CINECA	N. pres. CINECA	PROPONENTE	Contrib. MIUR proposto (€)
1.	RBAU01ETE	12	**VITTUR FRANCO**	**250.000,00**
2.	RBAU017P3F	16	**BRESSAN GIORGIO MARIA**	**150.000,00**
3.	RBAU01YXSS	22	**ZOPPE' MONICA MARIA**	**50.000,00**
4.	RBAU01MSFR	23	**EMILIANI CARLA**	**250.000,00**
5.	RBAU01FMBM	24	**POZZILLI CARLO**	**250.000,00**
TOTALE				**950.000,00**

Programma Strategico di riferimento	**NEUROSCIENZE**

	Protocollo CINECA	N. pres. CINECA	PROPONENTE	Contrib. MIUR proposto (€)
1	RBAU01FKXN	10	**SCHINELLI SERGIO**	**40.000,00**
2	RBAU013YHM	11	**DOMENICI LUCIANO**	**30.000,00**
3.	RBAU018RWY	17	**BROWN EUAN ROBERT**	**100.000,00**
4.	RBAU017SWS	18	**BLANDINA PATRIZIO**	**50.000,00**
5.	RBAU013KC2	19	**TAGLIAMONTE ALESSANDRO**	**70.000,00**
TOTALE				**290.000,00**

Programma Strategico di riferimento	**NANOTECNOLOGIE, MICROTECNOLOGIE, SVILUPPO INTEGRATO DEI MATERIALI**

	Protocollo CINECA	N. pres. CINECA	PROPONENTE	Contrib. MIUR proposto (€)
1.	RBAU01EPMR	27	**OLIVUCCI MASSIMO**	**80.000,00**
2.	RBAU01EZBR	28	**BELLITTO CARLO**	**350.000,00**
3	RBAU01RX[illegible]4	31	**LEO GABRIELLA**	**100.000,00**
TOTALE				**530.000,00**

Programma Strategico di riferimento	**TUTELA DEI DIRITTI E SICUREZZA DEI CITTADINI**

	Protocollo CINECA	N. pres. CINECA	PROPONENTE	Contrib. MIUR proposto (€)
1.	RBAU019PY3	5	**PISANESCHI ANDREA**	**80.000,00**
TOTALE				**80.000,00**

RIEPILOGO GENERALE

A)	*PROGETTI LIBERI "A SPORTELLO"*		
Date delle sedute di esame: *29 ottobre, 26 novembre e 18 dicembre 2002; 28 gennaio, 26 febbraio, 12 marzo, 2 aprile, 7 e 22 maggio, 19 giugno, 17 luglio, 24 settembre 2003*	Costo da domanda	Costo riconosciuto ammissibile (€)	CONTRIBUTO MIUR (€)
TOTALE A)	67.466.000,00	25.864.285,66	18.105.000,00

B)	*PROGETTI AUTONOMI VINCOLATI ALLE TEMATICHE DEI PROGRAMMI STRATEGICI*	
Data delle sedute di esame	Programma Strategico di riferimento	CONTRIBUTO MIUR (€)
9 e 29 ottobre 2002, 26 novembre 2002, 18 dicembre 2002, 18 giugno 2003, 17 luglio 2003, 24 settembre 2003	POST GENOMA	5.250.000,00
	NUOVA INGEGNERIA MEDICA	950.000,00
	NEUROSCIENZE	290.000,00
	NANOTECNOLOGIE, MICROTECNOLOGIE, SVILUPPO INTEGRATO DEI MATERIALI	530.000,00
	TUTELA DEI DIRITTI E SICUREZZA DEI CITTADINI	80.000,00
TOTALE		7.100.000,00

Totale contributi a carico MIUR (€)	A) + B) = 25.205.000,00

03A13776

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Biella in data 10 novembre 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, per aggiornamento tecnico del sistema informatico, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella non ha operato al pubblico nel giorno 10 novembre 2003. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 5897/26/03 del 28 novembre 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 5 dicembre 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A13746

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con allegato, firmato a Bratislava il 25 ottobre 2000.

Il giorno 24 novembre 2003 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, firmato a Bratislava il 25 ottobre 2000, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 19 agosto 2003, n. 246, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 4 settembre 2003.

In conformità all'art. 20 l'Accordo entrerà in vigore il giorno 1º gennaio 2004.

03A13916

Rilascio di exequatur

In data 4 dicembre 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Zeljko Stamatovic, Console generale di Serbia e Montenegro a Bari.

03A13775

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 5 dicembre 2003:

Cirianni Francesco, notaio residente nel comune di Ferrara, è trasferito nel comune di Sansepolcro, d.n. Arezzo, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Barzellotti Camilla, notaio residente nel comune di Lumezzane, d.n. Brescia, è trasferito nel comune di Brescia, con l'anzidetta condizione;

Cirilli Guido, notaio residente nel comune di Quinzano d'Oglio, d.n. Brescia, è trasferito nel comune di Brescia, con l'anzidetta condizione;

Bignozzi Giuseppe, notaio residente nel comune di Ficarolo, d.n. Rovigo, è trasferito nel comune di Comacchio, d.n. Ferrara, con l'anzidetta condizione;

Fiorentino Maria Elena, notaio residente nel comune di Lizzanello, d.n. Lecce, è trasferito nel comune di Cutrofiano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Caputo Angela, notaio residente nel comune di Asola, d.n. Mantova, è trasferito nel comune di Volta Mantovana, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Malaguti Chiara, notaio residente nel comune di Tresigallo, d.n. Ferrara, è trasferito nel comune di Carpi, d.n. Modena, con l'anzidetta condizione;

Cricchio Elena, notaio residente nel comune di Pievepelago, d.n. Modena, è trasferito nel comune di Modena, con l'anzidetta condizione;

Ercolano Francesco, notaio residente nel comune di Bettola, d.n. Piacenza, è trasferito nel comune di Piacenza, con l'anzidetta condizione;

De Bonis Cristalli Adele, notaio residente nel comune di Picerno, d.n. Potenza, è trasferito nel comune di Potenza, con l'anzidetta condizione;

Gradassi Fabrizio, notaio residente nel comune di Cesena, d.n. Forlì, è trasferito nel comune di Ravenna, con l'anzidetta condizione;

Agresti Giuseppe, notaio riammesso all'esercizio professionale ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45, è assegnato nel comune di Montepulciano, d.n. Siena, con l'anzidetta condizione;

Vesce Alberto, notaio residente nel comune di Alpignano, d.n. Torino, è trasferito nel comune di Almese, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Russo Michele Vittorio, notaio residente nel comune di Andria, d.n. Trani, è trasferito nel comune di Barletta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Tottolo Marco, notaio residente nel comune di Santo Stino di Livenza, d.n. Venezia, è trasferito nel comune di Castelfranco Veneto, d.n. Treviso, con l'anzidetta condizione;

Favarato Anna, notaio residente nel comune di Crespano del Grappa, d.n. Treviso, è trasferito nel comune di Follina, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Lanza Andrea, notaio residente nel comune di Lendinara, d.n. Rovigo, è trasferito nel comune di Verona, con l'anzidetta condizione;

Paladini Art, notaio residente nel comune di Quistello, d.n. Mantova, è trasferito nel comune di Verona, con l'anzidetta condizione;

Scaduto Vincenzo, notaio residente nel comune di Raffadali, d.n. Agrigento, è trasferito nel comune di Verona, con l'anzidetta condizione.

03A13820

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione.

Con decreto n. 33209 del 27 novembre 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini, impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Avellino: imprese impegnate nei lavori di realizzazione della nuova costruzione della città ospedaliera di Avellino - I lotto - I e II stralcio - per il periodo dal 19 luglio 2002 al 18 ottobre 2004.

Con decreto n. 33210 del 27 novembre 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Palermo: imprese impegnate nei lavori di costruzione della nuova rete idrica di Palermo nell'ambito delle sottoreti 4 nel quartiere Politeama, 10 e 11 nei quartieri Cuba Calatafimi e Noce Uditore - per il periodo dal 22 maggio 2001 al 21 agosto 2003.

Con decreto n. 33211 del 27 novembre 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Palermo: imprese impegnate nei lavori di costruzione della nuova rete idrica di Palermo nell'ambito delle sottoreti 4 nel quartiere Politeama 10 e 11 nei quartieri Cuba, Calatafimi e Noce Uditore - per il periodo dal 7 giugno 2002 al 6 settembre 2004.

03A13743

Provvedimento concernente l'annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 33172 del 27 novembre 2003, è annullato parzialmente il decreto ministeriale n. 31198 del 24 giugno 2002 che approvava il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «S.p.a. Costaferroviaria», con sede in Costamasnaga (Lecce), unità di Costamasnaga (Lecce), limitatamente al periodo dal 13 giugno 2002 al 5 ottobre 2002.

03A13745

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 33189 del 27 novembre 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 19 luglio 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Avellino: imprese impegnate nei lavori di realizzazione della nuova costruzione della città ospedaliera di Avellino - I lotto - I e II stralcio.

Con decreto n. 33190 del 27 novembre 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 22 maggio 2001, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Palermo: imprese impegnate nei lavori di costruzione della nuova rete idrica di Palermo nell'ambito delle sottoreti 4 nel quartiere Politeama, 10 e 11 nei quartieri Cuba Calatafimi e Noce Uditore.

Con decreto n. 33191 del 27 novembre 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 7 giugno 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Palermo: imprese impegnate nei lavori di costruzione della nuova rete idrica di Palermo nell'ambito delle sottoreti 4 nel quartiere Politeama 10 e 11 nei quartieri Cuba, Calatafimi e Noce Uditore.

03A13744

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Coragrossa» a.r.l., in Tagliacozzo

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa:

«Coragrossa», società cooperativa a.r.l., con sede in Tagliacozzo, BUSC 2036/255308, costituita per rogito del notaio Colucci Roberto in data 31 agosto 1991, repertorio n. 3397.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - area cooperazione, in L'Aquila, via A. Moro, Pal. A - 67100, tel. 0862/63981 - fax 0862/422610, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A13913

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501295/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77